DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,

concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite

da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031)

(GU n.57 del 10-3-2014)

Vigente al: 25-3-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in

particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;

Vista la direttiva n. 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010,

che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia

di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore

ospedaliero e sanitario;

Vista la direttiva n. 2000/54/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti

biologici durante il lavoro;

Visto, in particolare, il Titolo X del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, e successive modificazioni, concernente le attivita'

lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti

biologici;

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006,

recante raccomandazioni alla Commissione sulla protezione dei

lavoratori sanitari europei da infezioni trasmissibili per via

ematica a seguito di ferite provocate da aghi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione dell'8 novembre 2013;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

nella seduta del 16 gennaio 2014;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 14 febbraio 2014;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro

della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle

politiche sociali e per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Dopo il titolo X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e

successive modificazioni, e' inserito il seguente:

«Titolo X-bis

PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO

E SANITARIO

Art. 286-bis.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i

lavoratori che operano, nei luoghi di lavoro interessati da attivita'

sanitarie, alle dipendenze di un datore di lavoro, indipendentemente

dalla tipologia contrattuale, ivi compresi i tirocinanti, gli

apprendisti, i lavoratori a tempo determinato, i lavoratori

somministrati, gli studenti che seguono corsi di formazione sanitaria

e i sub-fornitori.

Art. 286-ter.

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente titolo

si intende per:

a) luoghi di lavoro interessati: strutture o servizi sanitari del

settore pubblico e privato in cui si svolgono attivita' e servizi

sanitari sottoposti alla responsabilita' organizzativa e decisionale

del datore di lavoro;

b) dispositivi medici taglienti: oggetti o strumenti necessari

all'esercizio di attivita' specifiche nel quadro dell'assistenza

sanitaria, che possono tagliare, pungere o infettare. Gli oggetti

taglienti o acuminati sono considerati, ai sensi del presente

decreto, attrezzature di lavoro;

c) misure di prevenzione specifiche: misure adottate per

prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro della

prestazione di servizi e dello svolgimento delle attivita'

direttamente connesse all'assistenza ospedaliera e sanitaria, incluso

l'impiego di attrezzature ritenute tecnicamente piu' sicure in

relazione ai rischi e ai metodi di smaltimento dei dispositivi medici

taglienti, quali i dispositivi medici taglienti dotati di meccanismo

di protezione e di sicurezza, in grado di proteggere le mani

dell'operatore durante e al termine della procedura per la quale il

dispositivo stesso e' utilizzato e di assicurare una azione

protettiva permanente nelle fasi di raccolta e smaltimento

definitivo;

d) subfornitore: ogni persona che operi in attivita' e servizi

direttamente legati all'assistenza ospedaliera e sanitaria nel quadro

di rapporti contrattuali di lavoro con il datore di lavoro.

Art. 286-quater.

Misure generali di tutela

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la salute e

sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita

professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del

lavoro, provvedendo in particolare:

a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente

formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di

sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate

da dispositivi medici taglienti;

b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo

il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso

l'elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto

delle tecnologie piu' avanzate, dell'organizzazione e delle

condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all'esercizio

della professione e dell'influenza esercitata sui lavoratori

dall'ambiente di lavoro;

c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione

attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all'elaborazione

delle politiche globali di prevenzione;

d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando

nell'adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorita'

rispondente ai principi generali dell'articolo 6 della direttiva

89/391/CEE e degli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE, al

fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro

sicuro, instaurando un'appropriata collaborazione con i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso

un'azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro

rappresentanti;

f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione,

sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per

valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei

luoghi di lavoro interessati;

g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di

evidenziare le cause sistemiche.

Art. 286-quinquies.

Valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui

all'articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la

determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che

possono essere contratte in relazione alle modalita' lavorative, in

maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano

ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione,

nella consapevolezza dell'importanza di un ambiente di lavoro ben

organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui

all'articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresi' individuare le

necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti

le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni

professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l'influenza

dei fattori connessi con l'ambiente di lavoro, per eliminare o

diminuire i rischi professionali valutati.

Art. 286-sexies.

Misure di prevenzione specifiche

1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all'articolo

286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di

infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito

indicate:

a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di

eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di

rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio,

garantendo l'installazione di contenitori debitamente segnalati e

tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di

dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta,

posti quanto piu' vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o

depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere

periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne

l'efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di

informazione e formazione dei lavoratori;

b) eliminazione dell'uso di oggetti taglienti o acuminati quando

tale utilizzo non sia strettamente necessario;

c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di

protezione e di sicurezza;

d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale

degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le

punture;

e) sorveglianza sanitaria;

f) effettuazione di formazione in ordine a:

1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di

meccanismi di protezione e sicurezza;

2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il

monitoraggio post-esposizione;

3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla

base della valutazione della capacita' di infettare della fonte di

rischio.

g) informazione per mezzo di specifiche attivita' di

sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni

sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale

riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di

infortuni, differenti rischi associati all'esposizione al sangue ed

ai liquidi organici e derivanti dall'utilizzazione di dispositivi

medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per

lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e

smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di

infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di

informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalita' di

accadimento, importanza dell'immunizzazione, vantaggi e inconvenienti

della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva

o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono

vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente

a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza

sanitaria ed attivita' ad essa correlate nel luogo di lavoro;

h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso

di ferimento del lavoratore per:

1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi

post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso,

l'assistenza psicologica;

2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio

per l'individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare

attraverso la registrazione e l'analisi delle cause, delle modalita'

e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni

derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la

riservatezza per il lavoratore.

Art. 286-septies.

Sanzioni

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o

con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la violazione

dell'articolo 286-quinquies.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da

tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro per la

violazione dell'articolo 286-sexies.».

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti del

presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2014

NAPOLITANO

Letta, Presidente del Consiglio dei

ministri

Moavero Milanesi, Ministro per gli

affari europei

Lorenzin, Ministro della salute

Bonino, Ministro degli affari esteri

Cancellieri, Ministro della giustizia

Saccomanni, Ministro dell'economia e

delle finanze

Giovannini, Ministro del lavoro e

delle politiche sociali

Delrio, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Orlando